SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. **231**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Tenuto conto altresì che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali è stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini siano superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'alleato 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 2010

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 361

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

N.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINE (in giorni)
1	Dichiarazione di interesse culturale	Artt. 13 e 14, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
2	Dichiarazione di importante carattere artistico	Art. 20, L 22 aprile 1941, n. 633; art. 15, RD 18 maggio 1942, n. 1369	120
3	Autorizzazione demolizione, rimozione o spostamento di beni culturali	Art. 21, c. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
4	Autorizzazione smembramento collezioni, serie o raccolte di oggetti	Art. 21, c. 1, lett. c), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
5	Autorizzazione interventi su beni culturali ad esclusione di quelli indicati all'art. 21, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Art. 21, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
6	Imposizione interventi conservativi su beni culturali	Art. 33, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
7	Concessione contributo in conto capitale per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Art. 35, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
8	Concessione contributo in conto interessi per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Art. 37, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
9	Imposizione prescrizioni a garanzia della integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni culturali	Artt. 45 e 46, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
10	Autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista	Art. 50, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
11	Autorizzazione all'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale	Art. 55, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
12	Autorizzazione all'alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché a enti e istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro	Art. 56, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
13	Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici	Art. 57-*bis*, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
14	Autorizzazione alla permuta di beni culturali pubblici	Art. 58, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
15	Determinazione del premio per i ritrovamenti	Art. 93, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
16	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione di beni culturali	Art. 95, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
17	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione a favore delle regione e degli altri enti territoriali	Art. 95, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180

18	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fini di lucro	Art. 95, c. 3, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
19	Integrazione in via sostitutiva del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici	Art. 141-*bis*, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
20	Approvazione in via sostitutiva piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento	Art. 156, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
21	Approvazione in via sostitutiva dei piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento oggetto di accordo tra Ministero e Regione	Art. 156, c.3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
22	Ordine di reintegrazione di beni culturali oggetto di interventi lesivi	Art. 160, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
23	Ordine di pagamento indennità pecuniaria per danni a beni culturali	Art. 160, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
24	Attestazione esistenza vincolo su beni culturali ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario	Art. 12, c. 1, lett. g), e art. 13, D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346	120
25	Attestazione ai fini della riduzione dell'imposta di successione su beni culturali	Art. 25, c. 2, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	120
26	Autorizzazione opere nel territorio di Paestum	Art. 3, L 5 marzo 1957, n. 220	120
27	Scarto di documenti conservati negli Archivi di Stato	Art. 26, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	135
28	Autorizzazione alle PP. AA.a avvalersi della riproduzione sostitutiva di documenti	Art. 43, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; DPCM 11 settembre 1974	120
29	Certificazione, ai fini della detraibilità dalle imposte dirette, del carattere necessario e della congruità delle spese per interventi conservativi sui beni culturali	Art. 31, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; artt. 15, c.1, lett. g), e 100, c. 2, lett. e), DPR 22 dicembre 1986, n. 917	120
30	Misure di sostegno per gli interventi di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO	Art. 4, L 20 febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative.	160
31	Adozione della tabella triennale degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario dello Stato	Art.1, L 17 ottobre 1996, n. 534	180
32	Adozione piano di ripartizione dei contributi annuali agli istituti culturali	Art. 8, L 17 ottobre 1996, n. 534	120
33	Concessione contributi per le attività di Lirica e Musica	L 14 agosto 1967, n. 800; L 30 aprile 1985, n. 163; DM 9 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
34	Concessione contributi per le attività di Prosa	L. 30 aprile 1985, n. 163; DM 12 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
35	Concessione contributi per le attività di Danza	L 14 agosto 1967, n. 800; L 30 aprile 1985, n. 163; D.M. 8 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
36	Concessione contributi per le attività circensi e di spettacolo viaggiante	L 18 marzo 1968, n. 337; L 29 luglio 1980, n. 390; L 9 febbraio 1982, n. 37; L 30 aprile 1985, n. 163; DM 20 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180

37	Concessione contributi per spese inerenti i servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli	Art. 5, L. 23 febbraio 2001, n. 29; DM 12 luglio 2005	180
38	Concessione finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche	L 14 agosto 1967, n. 800; L. 30 aprile 1985, n. 163; D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; DM 29 ottobre 2007	180
39	Iscrizione imprese nell'elenco delle imprese liriche	Artt. 42 e 43, L 14 agosto 1967, n. 800	180
40	Aggiornamento elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante	Art. 4 L 18 marzo 1968, n. 337; DM 20 novembre 2007	120

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140:

«Art. 7 *(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)*. — 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' art. 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialità";

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e";

b) l' art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale";

c) dopo l' art. 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*. *(Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";

d) il comma 5 dell' art. 20 è sostituito dal seguente:

"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, recante «Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1993, n. 132.

— Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recante «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1994, n. 187.

— Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 4 *(Unità organizzativa responsabile del procedimento)*. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

10G0250

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgarello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Borgarello (Pavia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 26 ottobre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgarello (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgarello (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Valdes.

Il citato amministratore, in data 26 ottobre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratesi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgarello (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Basilicata.

Roma, 3 dicembre 2010

IL MINISTRO DELL'INTERNO: MARONI

10A15638

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che nel sopra citato stabilimento Stoppani sono tuttora in corso gli interventi di carattere straordinario ed urgente per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;

Vista la nota del commissario delegato del 7 dicembre 2010 con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di consentire la prosecuzione dei lavori urgenti per procedere al completamento della bonifica dell'area interessata;

Tenuto conto della necessità di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in deroga alla normativa ambientale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15637

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nelle acque di alcuni comuni del territorio della regione Lazio è stata riscontrata una concentrazione di arsenico superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Considerato che la Commissione europea, con decisione del 28 ottobre 2010, ha comunicato allo Stato italiano la decisione di non concedere la possibilità richiesta dalla regione Lazio di derogare temporaneamente ai sopra citati limiti di legge;

Considerato che pertanto le Autorità locali competenti dovranno adottare ordinanze contingibili ed urgenti volte alla regolamentazione dell'uso delle acque, con inevitabili gravi disagi per la popolazione interessata, stimata in circa 150.000 persone, e con possibili ripercussioni di natura igienico sanitaria;

Ravvisata pertanto la necessità di consentire l'espletamento, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie a garantire la somministrazione di acqua destinata al consumo umano, ed il contestuale avvio degli interventi di potabilizzazione urgente finalizzati a ricondurre la concentrazione di arsenico entro i limiti stabiliti dalla Commissione europea;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visti gli esiti dell'incontro tenutosi il giorno 2 dicembre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio;

Tenuto conto, altresì, del rallentamento subito dalle iniziative dirette alla rimozione della grave situazione di criticità in rassegna, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

Vista la nota del commissario delegato del 20 ottobre 2010 con la quale si trasmette la relazione del III trimestre 2010 concernente le attività poste e da porre in essere per il superamento dell'emergenza in argomento;

Vista la nota del commissario delegato del 2 dicembre 2010, con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza in considerazione che il complesso degli interventi necessari per il definitivo rientro nell'ordinario richiede ulteriori tempi di attuazione;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del 3 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15640

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 recante «primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà;

Considerata l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota della Regione Umbria del 4 novembre 2010 con la quale è stata chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009, con il quale è stato prorogato il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che il territorio del comune di Marina di Lesina è caratterizzato dalla presenza di rocce gessose nelle quali sono presenti fenomeni carsici che determinano numerose cavità, sia in superficie che in profondità, con conseguente rischio di crolli improvvisi;

Considerato che i predetti fenomeni di dissesto idrogeologico si sono ulteriormente aggravati creando gravi episodi di sprofondamento, anche in prossimità del centro abitato del comune di Marina di Lesina;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che la rapidità con la quale si stanno sviluppando i predetti fenomeni determina una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che la situazione emergenziale in argomento permane e comporta la necessità di mantenere l'assetto derogatorio ed urgente al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto gli esiti della riunione tenutasi in data 21 dicembre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3750 del 30 marzo 2009 e l'Assessore alla protezione civile della Regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, interessato da gravi dissesti idrogeologici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15641

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fosfuro di alluminio;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1 settembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto -ministeriale 31 agosto 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009;

Considerato che il citato decreto 31 agosto 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 agosto 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall'1 settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 agosto 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **fosfuro di alluminio**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
	006038	GASTOXIN B	05/09/1984	BENFER-SCHELLER S.P.A.
	011903	FOSFINA BT SACHET	27/10/2003	BROMOTIRRENA S.R.L.
	008500	FOSFINA-BT	30/03/1994	BROMOTIRRENA S.R.L.
	005030	FOSFOGAS	05/11/1982	FOS-DER S.R.L.

10A15445

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 novembre 2010.

Sostituzione del componente effettivo e supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 18 del 13 ottobre 2000 con il quale il sig. Parlagreco Mario è stato nominato membro effettivo del suddetto comitato provinciale, in rappresentanza della C.G.I.L. di Latina;

Vista la lettera del 6 ottobre 2010 , pervenuta a questo ufficio il 18 ottobre 2010, con la quale, la C.G.I.L. di Latina segnala il nominativo della sig.ra Randich Patrizia in qualità di membro effettivo della suddetta commissione e del sig. Parlagreco Mario in qualità di membro supplente;

Vista la lettera del 22 ottobre 2010, pervenuta a questo ufficio il 25 ottobre 2010, con la quale il sig. Papa Carlo, rassegna le proprie dimissioni dal predetto organismo collegiale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la sig.ra Randich Patrizia, nata a Fiume (EE) il 3 giugno 1955 e domiciliata presso la C.G.I.L. - via Solferino n. 7 - Latina, è chiamata far parte della Commissione provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro effettivo e del sig. Parlagreco Mario nato a Catanzaro il 15 giugno 1945 e domiciliato presso la C.G.I.L. - via Solferino n. 7 - Latina, in qualità di membro supplente della suddetta commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - Serie generale.

Latina, 2 novembre 2010

Il direttore provinciale: GUARINO

10A15432

DECRETO 12 novembre 2010.

Sostituzione del componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/95 del 1° febbraio 1995, di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione e quelli successivi di sostituzione di alcuni componenti;

Vista la nota prot. n. 266/2010 del 10 novembre 2010, con la quale il presidente della Confagricoltura di Reggio Calabria designa i nuovi rappresentanti della stessa, in seno alla suddetta commissione;

Ritenuto, di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Politi Angelo e la sig.ra Laganà Alessandra, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazine della Confagricoltura di Reggio Calabria, il primo in sostituzione del dimissionario dott. Virduci Antonino e la seconda in sostituzione del dott. Politi Angelo, che per effetto del presente diviene titolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 12 novembre 2010

Il direttore provinciale: BOLIGNANO

10A015433

DECRETO 30 novembre 2010.

Nomina di un componente e supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni del settore induatria di Genova.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visti il decreto n. 9 datato 11 luglio 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - Settore industria della provincia di Genova;

Vista la nota datata 24 novembre 2010 prot. n. 1833 della Confindustria di Genova con la quale si designano il dott. Mario Damonte in qualità di membro effettivo in sostituzione della sig.ra Marina Traverso deceduta e del dott. Paolo Torazza in qualità di membro supplente in sostituzione del dott. Mario Damonte membro effettivo;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n.164;

Decreta:

Il dott. Mario Damonte e il dott. Paolo Torazza sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della Confindustria di Genova nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore industria - della provincia di Genova;

Il Presidente della commissione, dirigente della direzione provinciale del lavoro di Genova, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Genova, 30 novembre 2010

Il dirigente: VETTORI

10A15441

DECRETO 21 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente supplente della C.I.S.O.A., in rappresentanza del servizio ispettorato regionale agricoltura, in Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il decreto n. 1182 del 30 marzo 2010, che si intende qui integralmente richiamato e cin il quale è stato ricostituita la C.I.S.O.A.;

Vista la nota n. 654847 del 16 dicembre 2010 con la quale la Regione Veneto – Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura - Vicenza designa il p.a. Antonio Visentin, quale componente supplente dell'organo collegiale sopra indicato, sostituzione del dott. Augusto Mariga;

Decreta:

Art. 1.

Il p.a. Antonio Visentin è nominato componente supplente della D.I.S.O.A., in rappresentanza della Regione - Ispettorato Regionale Agricoltura - in sostituzione del dott. Augusto Mariga;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 21 dicembre 2010

Il direttore provinciale: BORTOLAN

10A15683

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Angelov Rumen Lazarov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di autoriparazione settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Angelov Rumen Lazarov, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola media superiore speciale e Tecnico conseguito nel 1984 presso la scuola media superiore tecnica di meccanizzazione ed elettrificazione dell'agricoltura «Nikola Yonkov Vapzarov» con sede a Biala Slatina, Regione di Vratza (Bulgaria), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a), b), c), d)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza di sette anni lavorativa maturata in Bulgaria presso Ditta abilitata, con mansioni specifiche di meccanico, carrozziere, elettrauto e gommista, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Angelov Rumen Lazarov, cittadino bulgaro, nato a Madan (Bulgaria) il 22 luglio 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Bulgaria in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15434

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Montero Mateo Kelbin Rafael, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Montero Mateo Kelbin Rafael, cittadino dominicano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento di «Aprobo el Plan de Estudios y las Pruebas Nacionales de Conclusion correspondientes al Bachillerato, Mencion General» ossia «Diploma indirizzo generale» conseguito nel 2004 presso il Centro APEC a Distancia (CENAPEC) con sede a Bani (Repubblica Dominicana), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Montero Mateo Kelbin Rafael, cittadino dominicano, nato a El Cercado (Repubblica Dominicana) il 19 settembre 1979 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15435

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Sabau Sorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di autoriparazione settore elettrauto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sabau Sorin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di laurea in ingegneria – profilo elettrico, conseguito nel 2000 presso l'Università di Petrosani (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione settore elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 14 settembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sabau Sorin, cittadino rumeno nato a Petrosani (Romania) il 3 maggio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15436

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ulf Peter Joachim Sandberg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Ulf Peter Joachim Sandberg, cittadino svedese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Lund (Svezia), della durata di 7 quadrimestri, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislatvo n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Ulf Peter Joachim Sandberg, cittadino svedese, nato a Malmo (Svezia) in data 10 maggio 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa essendo il richiedente già in possesso degli altri due requisiti richiesti dall' art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15437

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Roberto Ciottariello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di somministrazione alimenti e bevande e attività commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Roberto Ciottariello, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata quale lavoratore dipendente presso il ristorante «La Masseria» in qualità di cuoco (Chef di cucina) in Italia e in Germania per un periodo complessivo di 7 anni circa, per l'esercizio in Italia sia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente sia all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che dell'attività di commercio, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Roberto Ciottariello, cittadino italiano, nato a Oliveto Citra (SA) in data 23 ottobre 1977, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia sia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che per l'esercizio dell'attività commerciale, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15438

DECRETO 18 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vassiliki Papageorgiou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di somministrazione alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Vassiliki Papageorgiou, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma della scuola di istruzione superiore di Rodi (Grecia) – Corso di professioni turistiche - OTEK Ente per l'Istruzione e formazione sul turismo, rilasciato dalla Scuola superiore di terzo grado per l'istruzione sul turismo in Rodi dell'Ente per l'Istruzione e formazione sul Turismo della durata di 2 anni, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata nel settore in qualità di titolare della ditta individuale Hotel Sirius sita in Perugia, valutabile per oltre 10 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Vassiliki Papageorgiou, cittadina italiana, nata a Xylocastron (Grecia) in data 21 novembre 1939, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15439

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011. (Deliberazione n. 678/10/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.169 del 22 luglio 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante «Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.44 del 22 febbraio 2007;

Vista la delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009 recante «Integrazione del Manuale di cui all'art.3 dell'allegato B alla delibera n.17/98 del 16 giugno 1998» che nella Parte II- Sezione VI al punto 7 disciplina le norme relative alle regole del bilancio in materia di spesa;

Vista la delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009 concernente «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 21-*bis*, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, che

affidano la competenza in materia di bilancio e la predisposizione dello stesso al Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione;

Visto, in particolare, l'art.7 del predetto regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, riguardante le modalità e tempistiche di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto lo stanziamento per il 2011 autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla Legge di stabilità 2011 A.S.2464, approvato dal Senato della Repubblica il 7 dicembre 2010 - in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la propria delibera n. 677/10/CONS del 17 dicembre 2010 riguardante «Approvazione del documento di programmazione triennale 2011 - 2013»;

Vista la relazione illustrativa del Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione alla previsione per l'esercizio 2011, predisposta d'intesa con il Segretariato generale;

Visto il parere della Commissione di Garanzia;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011

È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, nei valori riportati nell'elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.

L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito www.agcom.it e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

- Bilancio di Previsione 2011 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2011	Previsioni di cassa esercizio 2011
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
	I		**Trasferimenti ed entrate contributive**						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 31 luglio 1997, n.249, art.6 ,punto a), e legge n.215/2004 art. 9, comma 3)	0,00	651.000,00	0,00	487.000,00	164.000,00	164.000,00
		1011103	Contributo operatori (Legge 14 novembre 1995 n.481 art. 2, comma 38, lettera b), legge 31 luglio n.249 e legge 23 dicembre 2005, n.266	0,00	63.640.000,00	6.060.000,00	0,00	69.700.000,00	69.700.000,00
		1011104	Contributo titolari di motori di calcolo (Art. 13 Delibera 331/09/Cons)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		1011105	Contributo vendita diritti sportivi (Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9)	0,00	27.700,00	300,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			Totale categoria I	**0,00**	**64.336.700,00**	**6.060.300,00**	**487.000,00**	**69.910.000,00**	**69.910.000,00**
	II		**Altre entrate**						
		1022201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	9.692,49	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	309.692,49
		1022202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art. 6, comma 2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			Totale categoria II	**9.692,49**	**500.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**559.692,49**
	III		**Redditi Patrimoniali**						
		1032210	Interessi attivi e rendite finanziarie	67.410,63	809.000,00	0,00	309.000,00	500.000,00	567.410,63

- Bilancio di Previsione 2011 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Somme risultanti 2011	Previsioni di cassa esercizio 2011
			Totale categoria III	**67.410,63**	**809.000,00**	**0,00**	**309.000,00**	**500.000,00**	**567.410,63**
			Totale categoria I	0,00	64.336.700,00	6.060.300,00	487.000,00	69.910.000,00	69.910.000,00
			Totale categoria II	9.692,49	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	559.692,49
			Totale categoria III	67.410,63	809.000,00	0,00	309.000,00	500.000,00	567.410,63
			TOTALE TITOLO I	**77.103,12**	**65.645.700,00**	**6.110.300,00**	**796.000,00**	**70.960.000,00**	**71.037.103,12**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**Entrate derivanti da entrate in conto capitale e da alienzioni**						
		2012212	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012214	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	I		**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**						
		3012216	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bilancio di Previsione 2011 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2011	Previsioni di cassa esercizio 2011
		3012217	Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali -**						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenute di acconto su emolumenti diversi.Depositi cauzionali.	70.732,74	17.100.000,00	500.000,00	0,00	17.600.000,00	17.670.732,74
			Totale categoria I	**70.732,74**	**17.203.292,00**	**500.000,00**	**0,00**	**17.703.292,00**	**17.774.024,74**
			TOTALE TITOLO IV	**70.732,74**	**17.203.292,00**	**500.000,00**	**0,00**	**17.703.292,00**	**17.774.024,74**
			Riepilogo dei Titoli						
			TOTALE TITOLO I	77.103,12	65.645.700,00	6.110.300,00	796.000,00	70.960.000,00	71.037.103,12
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bilancio di Previsione 2011 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2011	Previsioni di cassa esercizio 2011
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	70.732,74	17.203.292,00	500.000,00	0,00	17.703.292,00	17.774.024,74
			TOTALE GENERALE TITOLI	**147.835,86**	**82.848.992,00**	**6.610.300,00**	**796.000,00**	**88.663.292,00**	**88.811.127,86**
			Utilizzo avanzo di amministrazione		27.275.600,00	0,00	7.277.000,00	19.998.600,00	
			Utilizzo fondo di cassa						62.030.891,31
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**147.835,86**	**110.124.592,00**	**6.610.300,00**	**8.073.000,00**	**108.661.892,00**	**150.842.019,17**

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
I			**TITOLO I**						
	I		**1) Compensi ed oneri diversi per gli Organi istituzionali**						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00	3.985.000,00	0,00	285.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	0,00	543.000,00	0,00	13.000,00	530.000,00	530.000,00
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	335.000,00	0,00	10.000,00	325.000,00	325.000,00
		1011005	Rimborso spese e corresponsione di arretrati ai componenti degli Organi Collegiali	0,00	132.000,00	0,00	32.000,00	100.000,00	100.000,00
		1011006	Spese di rappresentanza (Del.n.217/02/Cons, capo III e succ. modificazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**4.995.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**4.655.000,00**	**4.655.000,00**
	II		**2) Gabinetto**						
		1021008	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	143.599,46	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	293.599,46
		1021009	Spese per attività a rilevanza esterna	43.426,24	100.000,00	0,00	36.000,00	64.000,00	107.426,24
		1021010	Spese per le attività delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni	1.085.417,46	2.483.000,00	0,00	283.000,00	2.200.000,00	3.285.417,46
		1021011	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia, del Comitato Etico e del Servizio di controllo interno	84.971,26	205.000,00	0,00	18.700,00	186.300,00	271.271,26
			Totale categoria II	**1.357.414,42**	**3.038.000,00**	**0,00**	**437.700,00**	**2.600.300,00**	**3.957.714,42**
	III		**3) Segretariato Generale**						

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
		1031021	Spese per la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito internet in inglese e traduzioni	46.920,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	96.920,00
		1031025	Spese perla rassegna stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione e diffusione informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni,e spese per la partecipazione a convegni, mostre e congressi	163.681,66	320.000,00	0,00	46.000,00	274.000,00	437.681,66
		1031028	Oneri per l'attività concernente la partecipazione all'ERG e le relazioni con le Autorità e le Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed Internazionali	53.959,40	120.000,00	0,00	43.600,00	76.400,00	130.359,40
		1031029	Spese internazionali per gruppi di studio, di lavoro, commissioni audizioni e convenzioni	42.991,80	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	88.991,80
		1031031	Trattamento di missione all'estero (comunitarie e internazionali)	70.153,14	252.000,00	0,00	50.000,00	202.000,00	272.153,14
			Totale categoria III	**377.706,00**	**788.000,00**	**0,00**	**139.600,00**	**648.400,00**	**1.026.106,00**
	IV		**4) Servizio giuridico**						
		1041033	Spese per programmi di ricerche , per convenzioni, studi , consulenze, gruppi di lavoro e di collaborazione con esperti ed istituti di ricerca nazionali ed esteri	145.331,61	135.000,00	0,00	95.000,00	40.000,00	185.331,61
		1041035	Acquisto di banche dati e di pubblicazioni specializzate, raccolte di legislazione e giurisprudenza	7.247,32	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	18.247,32
			Totale categoria IV	**152.578,93**	**146.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**51.000,00**	**203.578,93**
	V		**5) Servizi Amministrativi**						
		1051069	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	1.612.068,71	32.793.000,00	553.000,00	0,00	33.346.000,00	34.958.068,71
		1051070	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	1.050.000,00	12.939.000,00	0,00	4.356.000,00	8.583.000,00	9.633.000,00
		1051071	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	516.639,84	2.968.000,00	48.000,00	0,00	3.016.000,00	3.532.639,84
		1051072	Compensi per lavoro straordinario al personale	336.190,43	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	1.036.190,43

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
		1051073	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale	368.189,45	529.000,00	0,00	229.000,00	300.000,00	668.189,45
		1051074	Oneri per costituzione del fondo per l'indennità incentivante individuale	353.000,00	2.200.000,00	100.000,00	0,00	2.300.000,00	2.653.000,00
		1051075	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
		1051076	Polizze malattie e infortuni e caso mortea favore del personale (quota a carico Autorità) ovvero Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	2.000,00	325.000,00	75.000,00	0,00	400.000,00	402.000,00
		1051079	Accantonamento fondi pensione	2.368.875,10	302.000,00	0,00	102.000,00	200.000,00	2.568.875,10
		1051080	Accantonamentoindennità fine rapporto	3.753.303,17	347.000,00	40.000,00	0,00	387.000,00	4.140.303,17
		1051081	Spese per i servizi resi all'Autorità (da Amministrazioni Pubbliche ex legge 249/1997 e da altre amministrazioni e spese connesse al reclutamento del personale	35.943,55	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	165.943,55
		1051083	Oneri connessi all'applicazione del D. L.vo 626/94 - Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro	311.086,30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	511.086,30
		1051085	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi e spese per servizi esterni	360.066,98	336.000,00	0,00	170.000,00	166.000,00	526.066,98
		1051086	Canoni di locazione e oneri condominiali	1.064.684,40	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.064.684,40
		1051087	Spese per la manutenzione ordinaria ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici ed elettronici. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.	176.026,76	500.000,00	0,00	30.000,00	470.000,00	646.026,76
		1051088	Canoni di noleggio automezzi, attrezzature d'ufficio e del materiale tecnico	307.775,71	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	567.775,71
		1051089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; pubblicazioni per gli uffici e e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità, comprese le spese per la relazione al Parlamento	42.483,88	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	182.483,88
		1051090	Spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	53.848,96	224.000,00	0,00	70.000,00	154.000,00	207.848,96
		1051091	Spese per canone fornitura energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, canoni radiotelevisivi e spese postali	35.659,09	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.035.659,09
		1051092	Spese per pulizie dei locali, traslochi e facchinaggio e spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	289.533,25	950.000,00	0,00	20.000,00	930.000,00	1.219.533,25
		1051093	Spese casuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		1051095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti e organismi vari (spese per la formazione del personale)	56.541,71	400.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	86.541,71

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
		1051096	Spese per stages e praticantato	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		1051097	Portierato e vigilanza locali	333.821,97	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.133.821,97
		1051098	Assicurazioni diverse	79.235,00	370.000,00	30.000,00	0,00	400.000,00	479.235,00
		1051099	Acquisto di vestiario	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		1051101	Spese per oneri giudiziari, liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	160.956,04	185.000,00	0,00	135.000,00	50.000,00	210.956,04
		1051102	Restituzioni e rimborsi	645.715,70	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.245.715,70
		1051103	Spese per il Sistema Inform.ivo amm.ivo dell'Autorità e per il CED; acquisto materiale informatico e acquisto licenze d'uso.	1.018.542,67	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.018.542,67
			Totale categoria V	**15.382.188,67**	**67.838.000,00**	**846.000,00**	**5.967.000,00**	**62.717.000,00**	**78.099.188,67**
	VI		**6) Servizio comunicazione politica e conflitti di interessi**						
		1061124	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per consulenze, gruppi di lavoro e di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1061126	Spese per le elezioni politiche ed amministrative (par-condicio) e conflitto di interessi	12.642,29	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	112.642,29
		1061127	Spese per il monitoraggio della comunicazione politica	217.750,00	470.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00	717.750,00
			Totale categoria VI	**230.392,29**	**520.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**830.392,29**
	VII		**7) Servizio Ispettivo e registro**						
		1071128	Spese per i servizi resi dagli organi di Polizia e della Guardia di Finanza	33.803,30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	103.803,30
		1071130	Spese di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive e monitoraggio telefonico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
		1071132	Spese per la gestione del Registro Operatori Comunicazioni , compresi oneri accessori	558.104,51	523.000,00	0,00	23.000,00	500.000,00	1.058.104,51
		1071134	Oneri per trattamento di missione connessi ai compiti propri del Servizio	8.117,19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.117,19
			Totale categoria VII	**600.025,00**	**695.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**670.000,00**	**1.270.025,00**
	IX		**9) Direzioni reti e servizi di comunicazione elettronica**						
		1091184	Spese per la verifica della contabilità regolatoria e servizio universale	3.474.558,22	1.078.000,00	175.400,00	0,00	1.253.400,00	4.727.958,22
		1091186	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche e gruppi di lavoro	474.261,92	329.300,00	0,00	87.400,00	241.900,00	716.161,92
		1091187	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			Totale categoria IX	**3.948.820,14**	**1.437.300,00**	**175.400,00**	**87.400,00**	**1.525.300,00**	**5.474.120,14**
	X		**10) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali**						
		1101206	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze e gruppi di lavoro	66.965,84	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	266.965,84
		1101210	Spese per monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive e per il controllo degli indici di ascolto, inclusi oneri convenzione ISTAT	296.848,76	1.840.000,00	247.000,00	0,00	2.087.000,00	2.383.848,76
		1101212	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria X	**363.814,60**	**2.090.000,00**	**247.000,00**	**50.000,00**	**2.287.000,00**	**2.650.814,60**
	XI		**11) Direzione tutela dei consumatori**						

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
		1111222	Spese connesse alla gestione delle relazioni con il pubblico ed alla comunicazione ed informazione sulle attività della Direzione	144.390,55	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	444.390,55
		1111223	Spese connesse alla gestione dei rapporti con le associazioni dei consumatori	456,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.456,00
		1111224	Spese connesse alla gestione di controversie e sanzioni	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		1111226	Spese connesse alla gestione delle segnalazioni	22.894,30	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	42.894,30
		1111228	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, eventi, documentazione, consulenze prestazioni di servizi, gruppi di lavoro di competenza della Direzione	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Totale categoria XI	**167.740,85**	**540.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**510.000,00**	**677.740,85**
	XII		**12) Direzione studi, ricerca e formazione**						
		1121232	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'Autorità ed all'ufficio	45.083,00	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	145.083,00
		1121233	Spese per programmi di studio, ricerca, formazione, collaborazione e convenzioni con Università e Enti di ricerca nazionali ed internazionali; organizzazione comitati e seminari scientifici	1.167.080,06	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	1.417.080,06
			Totale categoria XII	**1.212.163,06**	**680.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**1.562.163,06**
	XIII		**13) Direzione analisi di mercato, concorrenza e assetti**						
		1131268	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro di competenza della Direzione	311.672,00	530.000,00	0,00	40.000,00	490.000,00	801.672,00

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria XIII	**311.672,00**	**530.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**490.000,00**	**801.672,00**
	XVII		**17) Somme non attribuibili**						
		1171300	Fondo di riserva	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		1171301	Versamenti ad altre Autorità	0,00	6.300.000,00	3.500.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00
		1171302	Versamenti allo Stato	0,00	0,00	1.230.600,00	0,00	1.230.600,00	1.230.600,00
			Totale categoria XVII	**0,00**	**7.200.000,00**	**4.730.600,00**	**0,00**	**11.930.600,00**	**11.930.600,00**
			Totale categoria I	0,00	4.995.000,00	0,00	340.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
			Totale categoria II	1.357.414,42	3.038.000,00	0,00	437.700,00	2.600.300,00	3.957.714,42
			Totale categoria III	377.706,00	788.000,00	0,00	139.600,00	648.400,00	1.026.106,00
			Totale categoria IV	152.578,93	146.000,00	0,00	95.000,00	51.000,00	203.578,93
			Totale categoria V	15.382.188,67	67.838.000,00	846.000,00	5.967.000,00	62.717.000,00	78.099.188,67
			Totale categoria VI	230.392,29	520.000,00	80.000,00	0,00	600.000,00	830.392,29
			Totale categoria VII	600.025,00	695.000,00	0,00	25.000,00	670.000,00	1.270.025,00
			Totale categoria IX	3.948.820,14	1.437.300,00	175.400,00	87.400,00	1.525.300,00	5.474.120,14
			Totale categoria X	363.814,60	2.090.000,00	247.000,00	50.000,00	2.287.000,00	2.650.814,60
			Totale categoria XI	167.740,85	540.000,00	0,00	30.000,00	510.000,00	677.740,85
			Totale categoria XII	1.212.163,06	680.000,00	0,00	330.000,00	350.000,00	1.562.163,06
			Totale categoria XIII	311.672,00	530.000,00	0,00	40.000,00	490.000,00	801.672,00
			Totale categoria XVII	0,00	7.200.000,00	4.730.600,00	0,00	11.930.600,00	11.930.600,00
			TOTALE TITOLO I	**24.104.515,96**	**90.497.300,00**	**6.079.000,00**	**7.541.700,00**	**89.034.600,00**	**113.139.115,96**

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**1) Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio**						
		2012200	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio	803.881,94	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.403.881,94
			Totale categoria I	**803.881,94**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.403.881,94**
	II		**2) Beni immobili, mobili, macchine e attrezzature e programmi tecnico-scientifici**						
		2022211	Interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria	323.739,62	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	1.147.739,62
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, ecc.	106.781,20	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	606.781,20
		2022221	Accantonamento oneri per acquisto sedi	15.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636.000,00
		2022222	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	**16.066.520,82**	**1.824.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.324.000,00**	**17.390.520,82**
			Totale categoria I	803.881,94	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.403.881,94
			Totale categoria II	16.066.520,82	1.824.000,00	0,00	500.000,00	1.324.000,00	17.390.520,82
			TOTALE TITOLO II	**16.870.402,76**	**2.424.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.924.000,00**	**18.794.402,76**

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2011	Previsioni di cassa esercizio 2011
III	I		**SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI**						
		3012225	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3012227	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3012229	Rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali**						
		4014401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,62	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,62
		4014402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi. Depositi cauzionali.	1.205.207,83	17.100.000,00	500.000,00	0,00	17.600.000,00	18.805.207,83
			Totale categoria I	**1.205.208,45**	**17.203.292,00**	**500.000,00**	**0,00**	**17.703.292,00**	**18.908.500,45**

- Bilancio di Previsione 2011 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2011
						Variazioni		Somme risultanti 2011	
						In aumento	In diminuzione		
			TOTALE TITOLO IV	1.205.208,45	17.203.292,00	500.000,00	0,00	17.703.292,00	18.908.500,45
			Riepilogo dei titoli						
			TOTALE TITOLO I	24.104.515,96	90.497.300,00	6.079.000,00	7.541.700,00	89.034.600,00	113.139.115,96
			TOTALE TITOLO II	16.870.402,76	2.424.000,00	0,00	500.000,00	1.924.000,00	18.794.402,76
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	1.205.208,45	17.203.292,00	500.000,00	0,00	17.703.292,00	18.908.500,45
			TOTALE GENERALE TITOLI	42.180.127,17	110.124.592,00	6.579.000,00	8.041.700,00	108.661.892,00	150.842.019,17

Bilancio di Previsione 2011 - Riepilogo generale

		Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2010	Somme risultanti previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa esercizio 2011
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione al 31/12/2010		27.275.600,00	19.998.600,00	
	Utilizzo fondo di cassa al 31.12.2010				62.030.891,31
	Totale Entrate (Titoli I° - II°- III°)	77.103,12	65.645.700,00	70.960.000,00	71.037.103,12
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	77.103,12	65.645.700,00	70.960.000,00	133.067.994,43
	Titolo IV (Partite di giro)	70.732,74	17.203.292,00	17.703.292,00	17.774.024,74
	TOTALE GENERALE ENTRATE	147.835,86	110.124.592,00	108.661.892,00	150.842.019,17
USCITE					
	Totale Uscite (Titoli I° - II°- III°)	40.974.918,72	92.921.300,00	90.958.600,00	131.933.518,72
	Totale Uscite al netto delle partite di giro	40.974.918,72	92.921.300,00	90.958.600,00	131.933.518,72
	Titolo IV^ (Partite di giro)	1.205.208,45	17.203.292,00	17.703.292,00	18.908.500,45
	TOTALE GENERALE USCITE	42.180.127,17	110.124.592,00	108.661.892,00	150.842.019,17

11A00001

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 29 novembre 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 6 ottobre 2010 dalla Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. di Arezzo con le segreterie territoriali di Arezzo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL Trasporti (Pos. 38991). (Deliberazione n. 10/700)**.**

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli;

Premesso:

che la Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. di Arezzo è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico locale nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, nonché nel Comune di Piombino;

che in data 6 ottobre 2010, la Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. di Arezzo e le segreterie territoriali di Arezzo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL trasporti hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che, con nota dell'8 ottobre 2010, prot. n. 266, il testo del predetto accordo è stato inviato alla commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

che, con nota del 27 ottobre 2010, prot. n. 2151/RU, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche;

che decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002 n. 02/13 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*,

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 6 ottobre 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:

dalle ore 5,30 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 2 luglio 2010 dalla Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. di Arezzo con le Segreterie territoriali di Arezzo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL Trasporti;

Dispone:

La comunicazione della presente delibera alla azienda Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. di Arezzo, alle Segreterie territoriali di Arezzo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL Trasporti nonché, per opportuna conoscenza al Prefetto di Arezzo, al Prefetto di Grosseto, al Prefetto di Livorno, al Prefetto di Siena, nonché l'inserimento nel sito Internet della commissione.

Dispone inoltre:

La pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2010

Il Presidente: PITRUZZELLA

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 06/10/2010 TIEMME S.p.A e le OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAISA-UGLT concordano il presente regolamento per l'esercizio del diritto di sciopero in ottemperanza alle leggi 146/90 e 83/2000 e in linea con la regolamentazione provvisoria di settore emessa dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 2/13 del 31.12.2002.

Le parti come sopra indicate convengono quanto segue:

1) Le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti:

- Dalle ore 5,30 alle ore 8,30;
- Dalle ore 12,30 alle ore 15,30.

Le corse che sono avviate all'interno delle fasce di cui sopra perverranno fino al capolinea, garantendo il servizio completo (salita e discesa passeggeri) normalmente previsto .

Allo stesso modo, le corse già in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio potrà cessare per l'adesione allo sciopero.

Dovranno esser garantite eventuali corse a vuoto retribuite necessarie alla riallocazione dei mezzi presso i capolinea nei quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero; pertanto, il servizio al pubblico si riavvierà – in coincidenza con la fine del periodo di sciopero – dal primo capolinea utile in cui il mezzo dovrebbe trovarsi come da programma di servizio.

Gli spostamenti dei mezzi funzionali a tale risultato saranno realizzati a vuoto, con i consueti tempi di raggiungimento, secondo il programma del Movimento, nel periodo di sciopero strettamente necessario per l'obbiettivo di cui sopra contemperandolo con il diritto di sciopero in residenza. Detti spostamenti saranno interamente retribuiti.

2) I presidi aziendali sono individuati nelle seguenti figure professionali:

- 1 Addetto al Movimento per ogni sede operativa;
- 1 Responsabile di Officina per ogni sede operativa e/o Deposito;
- 2 Addetti di pronto intervento per ogni sede operativa.

3) L'Azienda provvederà, come da obblighi di legge, a varare regolamenti di servizio e, di volta in volta, comunicati alla clientela, conformi al contenuto della presente intesa.

Copia del presente verbale di accordo sarà inviato alla Commissione di Garanzia.

TIEMME S.p.A.

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FAISA CISAL

UGL

10A15444

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2010.

Linee guida su trattamento dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lettera *h)*;

Esaminate le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria;

Rilevata l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;

Valutato l'esito della consultazione indetta con case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica; considerate le risultanze dell'audizione svolta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

1. Di adottare le «Linee guida» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché - per quanto di rispettiva competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

3.Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO

Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

Scopo delle presenti linee guida, che fanno seguito a richieste di chiarimenti e a quesiti posti da case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica, e tengono conto della consultazione indetta con tali soggetti, è di fornire orientamenti utili a uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, per finalità di informazione giuridica, al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia protezione dei dati personali*; d'ora in avanti: Codice).

Le presenti linee guida intendono anche fornire agli interessati che hanno rivolto al Garante numerose segnalazioni, indicazioni in ordine ai diritti loro attribuiti e ai limiti e condizioni per il loro esercizio, come previsti in particolare dagli artt. 51 e 52 del Codice.

1.2 Ambito considerato

I predetti orientamenti e indicazioni riguardano esclusivamente l'attività di informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di

sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria (artt. 51 e 52 del Codice).

Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, *"per ragioni di giustizia"*, intendendosi per tali, per quanto qui interessa, i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (art. 47, comma 2, del Codice)[1].

Le presenti linee guida non incidono, quindi, sulle norme processuali che l'autorità giudiziaria deve rispettare e applicare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'esplicazione delle funzioni giurisdizionali, come previsti dalle pertinenti disposizioni codicistiche. Non riguardano, in particolare, l'attività di redazione degli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali e il loro contenuto (art. 52, comma 1, del Codice), né la loro pubblicazione mediante il deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le disposizioni che disciplinano tali attività (artt. 133 e ss. c.p.c.; artt. 125 e ss. c.p.p.).

Restano ferme anche le disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti (art. 51, comma 1, del Codice).

Sono esclusi, infine, dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, disciplinata da specifiche disposizioni sulla protezione dei dati personali (artt. 136 e ss. del

[1] Art. 47, comma 2, del Codice:
"Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione".

Codice; Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, *provv.* del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179).

2. Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale[2].

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l'onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale[3].

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria *"anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet"* (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l'osservanza di tali cautele, è inoltre *"ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali"* (art. 52, comma 7).

Alle cautele previste dal Codice rinvia anche l'art. 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) che, con riferimento alle *"sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria"*, ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet *"osservando le cautele previste dalla normativa in*

[2] Tali princìpi si rinvengono nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(2001)2 e R(2001)3, adottate dal Comitato dei Ministri il 20 febbraio 2001, con le quali gli Stati membri sono stati invitati ad adottare ogni misura necessaria per favorire l'accesso dei cittadini agli archivi legislativi e giurisprudenziali attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione.

[3] La Relazione parlamentare di accompagnamento al testo del Codice afferma che *"gli articoli 51 e 52 contengono norme tendenti ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali"*.

materia di tutela dei dati personali". Il comma 2-*bis* della medesima disposizione aggiunge che *"i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003".*

3. La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali

L'art. 52 pone alcune cautele alla libera diffusione dei provvedimenti giurisdizionali.

In particolare, prevede una particolare procedura, descritta nei commi da 1 a 4, attraverso la quale ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario avanti al quale si svolge il giudizio, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento. I dati presi in considerazione dalla norma sono i dati identificativi, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. c) del Codice).

3.1 La richiesta dell'interessato (art. 52, comma 1)

La richiesta può essere presentata da ogni interessato, ovvero dalla persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice).

Sono quindi legittimati a inoltrare l'istanza non solo le parti di un giudizio civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto - quale, ad esempio, un testimone o un consulente - reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.

Rimane fermo che l'eventuale omissione può riguardare solo l'interessato che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti.

La richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti.

In primo luogo, l'istanza deve essere rivolta all'ufficio giudiziario procedente, avanti al quale si svolge il giudizio, mediante il suo deposito nella cancelleria o segreteria giudiziaria. Va evidenziato che il deposito deve avvenire *"prima che sia definito il relativo grado di giudizio"*, vale dire a procedimento in corso. Un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di effetto.

La richiesta deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente.

Inoltre la richiesta deve essere espressamente motivata, poiché in essa l'interessato deve specificare i *"motivi legittimi"* che la giustificano, quali la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili).

Peraltro, l'omissione dei dati dell'interessato non può avvenire per qualsiasi utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga riprodotto in qualsiasi forma (cartacea, informatica o su altro supporto):

- per esclusive finalità di informazione giuridica, come definita al punto 1.2 che precede;
- su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

La procedura prevista dall'art. 52 è quindi finalizzata a ottenere l'omissione dei dati solo in caso di riproduzione del provvedimento per l'indicata specifica finalità.

3.2 La decisione sulla richiesta (art. 52, comma 2)

La competenza a decidere sulla richiesta spetta all'Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio e che deve pronunciare la sentenza o adottare il provvedimento.

La decisione assume la forma di un decreto, riportato in calce all'istanza. La decisione può essere adottata in tempi anche molto brevi, poiché la norma prescrive che la decisione sia assunta *"senza ulteriori formalità"*.

In caso di rigetto della richiesta, ovviamente nessuna annotazione va apposta sull'originale del provvedimento.

3.3 Anonimizzazione disposta d'ufficio: in particolare, i dati sensibili

La disposizione di cui al comma 2 aggiunge che l'annotazione sull'originale della sentenza può essere disposta dal magistrato, per le medesime finalità di informazione giuridica, anche d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.

La norma ora richiamata fa carico all'Autorità giudiziaria di una specifica responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione dei provvedimenti.

Tale responsabilità è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo).

E' questo sicuramente il caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice), che sono oggetto nella normativa del Codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati.

Ciò, anche in considerazione delle limitazioni che, proprio in ambito giudiziario, vengono poste alla stessa difesa dei diritti in giudizio, laddove si richiede che il diritto dell'interessato alla riservatezza di tali dati possa essere sacrificato solo ove il diritto azionato sia *"di rango pari"* a quello dell'interessato medesimo, *"ovvero consistente in un diritto o libertà fondamentale e inviolabile"* (art. 26, comma 4, lett. c) del Codice).

Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute (con riferimento ai quali sono giunte al Garante numerose segnalazioni degli interessati che ne hanno lamentato la diffusione e la conseguente agevole reperibilità anche attraverso i

comuni motori di ricerca), anche altre disposizioni del Codice pongono, con carattere di generalità, uno specifico divieto di diffusione, valevole per i soggetti sia pubblici, sia privati (artt. 22, comma 8 e 26, comma 5 del Codice).

La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica, sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende salvaguardare, ma può risultare necessaria, nell'ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità dell'Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati.

Spetta quindi all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.

3.4 L'attuazione della richiesta (art. 52, comma 3)

Come già rilevato, ove con il decreto la richiesta dell'interessato venga accolta, spetta alla cancelleria o alla segreteria giudiziaria darvi esecuzione, apponendo sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito da parte del magistrato, anche con un timbro, un'annotazione che riporti l'indicazione dell'art. 52 del Codice e la dizione: *"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di …"*. L'indicazione dell'art. 52 ha lo scopo di escludere che il divieto possa essere esteso a ipotesi di diffusione diverse rispetto a quella della riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica.

Oltre all'obbligo ora evidenziato, non emergono ulteriori incombenti a carico degli uffici giudiziari.

In particolare, non incombe sulle cancellerie e segreterie l'onere di cancellare materialmente i dati dell'interessato sulle copie dei provvedimenti rilasciate a chi ne abbia diritto e che riportino la menzionata annotazione.

Ciò, in primo luogo, in quanto il rilascio della copia costituisce attività di comunicazione (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice[4]), e non di diffusione dei dati (lett. m), comma cit.[5]), per ciò stesso esclusa dal dettato dell'art. 52.

Inoltre, come già rilevato, le disposizioni in esame non incidono in alcun modo sugli adempimenti svolti dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie che, in quanto connessi allo svolgimento dei processi, comportano trattamenti effettuati per ragioni di giustizia. Il rilascio di copie, attività direttamente disciplinata dalle norme codicistiche, rientra in tale ambito, come pure, ad esempio, l'invio della sentenza all'ufficio deputato alla sua registrazione.

Spetta a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati ove intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.

3.5 Il divieto di diffusione dei provvedimenti (art. 52, comma 4)

I primi tre commi dell'art. 52 descrivono la procedura finalizzata all'apposizione dell'annotazione volta all'omissione dei dati.

In caso di accoglimento della richiesta, il comma 4 prescrive di omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato in caso di diffusione, per le descritte finalità, dei provvedimenti giurisdizionali che rechino detta annotazione.

La prescrizione è rivolta in primo luogo all'Autorità giudiziaria, alla quale già il secondo comma dell'art. 51, nello stabilire il principio della libera accessibilità a chiunque dei provvedimenti giurisdizionali, anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale nella rete Internet, impone l'osservanza delle cautele previste dall'art. 52.

[4] Art. 4, comma 1, lett. l) del Codice:
<"comunicazione", *il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*>.

[5] Art. 4, comma 1, lett. m) del Codice:
<"diffusione", *il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*>.

La prescrizione è rivolta anche a tutti gli altri soggetti, terzi rispetto all'Autorità giudiziaria, che svolgono attività di diffusione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica.

Va sottolineato che la prescrizione si riferisce espressamente anche alla diffusione delle massime giuridiche estratte dai provvedimenti sull'originale dei quali sia apposta l'annotazione sull'omissione dei dati.

Ne consegue che anche in caso di riproduzione delle sole massime deve essere posta la dovuta attenzione, attraverso l'esame della copia dell'originale del provvedimento, che le stesse risultino prive delle generalità e di altre informazioni idonee a identificare gli interessati che abbiano ottenuto dall'Autorità giudiziaria di vedere omessi i dati che li riguardano.

4. Il divieto *ex lege* di diffusione (art. 52, comma 5)

4.1 Caratteristiche specifiche

Il comma 5 dell'art. 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Si tratta di una tutela più ampia rispetto a quella posta dai primi quattro commi del medesimo articolo. La norma impone, infatti, di omettere, nei casi ivi considerati, non solo le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, - come prevede il quarto comma - ma anche gli "*altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità*" di tali soggetti.

Inoltre l'obbligo opera "*in ogni caso*", cioè, come pure precisa testualmente la norma, ancorché la sentenza o l'altro provvedimento giudiziale oggetto di diffusione non riporti l'annotazione di cui al comma 2 dell'art. 52. Si tratta di un divieto assoluto; neppure il consenso dei soggetti interessati può determinare l'inapplicabilità dell'obbligo in esame.

Benché si tratti di un incombente non espressamente imposto dalla norma, si ritiene comunque opportuno che l'Autorità giudiziaria provveda d'ufficio, attraverso la già descritta procedura, all'annotazione sull'originale del provvedimento dell'obbligo di anonimizzazione, al fine di evitare illecite divulgazioni dovute a dubbi sull'oggetto o sui contenuti dei provvedimenti, o anche a mera negligenza.

Con l'espressione "*chiunque*", la norma del Codice intende riferirsi a qualunque soggetto che effettua trattamenti di dati personali a fini di informazione giuridica, attività che è l'oggetto specifico della disciplina di cui al capo III del titolo I della parte seconda del Codice, come si evince anche dalla rubrica.

La disposizione non riguarda trattamenti che abbiano diverse finalità. Tra gli altri, non si applica, quindi, ai trattamenti effettuati nello svolgimento dell'attività giornalistica (ad esempio, alla cronaca giudiziaria), che rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (su cui v. punto 1.1).

I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone di cui al Libro I del Codice Civile (quali, ad esempio: matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso).

Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine "*parti*", non "interessati", come nel primo comma dell'art. 52. Pertanto, la disposizione riguarda solo le parti processuali dei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia o di *status* personale. Eventuali altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengano interessati a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati identificativi contenuti nei relativi provvedimenti (ad

esempio, i testimoni), devono ricorrere alla procedura di anonimizzazione disciplinata dai primi quattro commi dell'art. 52.

L'obbligo di omissione dei dati identificativi delle parti dei procedimenti in materia di famiglia e di *status* sussiste anche nei casi in cui la controversia attenga a rapporti di tipo patrimoniale o economico.

La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'art. 734-*bis* c.p. ("*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale*"), che viene espressamente richiamato, il quale punisce chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale (soprattutto, ma non solo, relativi a minori)[6], anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

4.2 Casi particolari

In relazione a quesiti che sono stati posti con riferimento ad alcuni particolari profili del divieto posto dal comma 5 dell'art. 52, deve essere, in primo luogo, chiarito che il divieto di diffusione delle generalità, degli altri dati identificativi e degli ulteriori dati che consentano di identificare i minori o le parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone non può, ovviamente, trovare applicazione ove la lettura della sentenza o di altro provvedimento non permetta, facendo applicazione dell'ordinaria diligenza, di individuare il coinvolgimento di un minore o delle parti dei menzionati procedimenti.

Ciò chiarito, si precisa che:

- la disposizione intende fare riferimento non solo alla sentenza o altro provvedimento emessi *nel* procedimento in cui è coinvolto il minore o in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, ma anche a *qualsiasi* sentenza o altro provvedimento che contenga dati personali,

[6] Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p.c..

anche di terzi, che consentono, *"anche indirettamente"*, di svelare l'identità delle persone tutelate;

- la norma richiede ai soggetti che diffondono i provvedimenti per finalità di informazione giuridica di esercitare un'ordinaria diligenza nell'esame del testo delle sentenze e degli altri provvedimenti. In particolare, rientrano nell'oggetto del divieto le informazioni che, nella valutazione della fattispecie concreta, permettano di risalire agevolmente all'identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione (ad esempio, i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali);
- il divieto di diffusione dei nomi dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone concerne anche il divieto di farne cenno nell'ambito di massime giuridiche che sono tratte da sentenze o altri provvedimenti che, se diffusi in forma integrale, devono essere anonimizzati. Ciò, anche se, di per sé, la massima non rivela che è tratta da un provvedimento emesso in un procedimento in cui sono coinvolti un minore oppure le parti nelle materie dei rapporti di famiglia e di stato delle persone (ad esempio, perché enuncia un principio di diritto di carattere processuale). Anche in tali casi, infatti, le massime sono idonee a svelare l'identità dei soggetti tutelati (si pensi al caso in cui altra rivista - o anche la medesima, in altra parte o fascicolo - pubblichi il testo integrale della sentenza anonimizzata, e l'incrocio fra la pubblicazione della sentenza e della massima consenta di svelare l'identità dei soggetti protetti);
- per la medesima ragione, analogo divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone sussiste anche relativamente alla pubblicazione di tali dati nell'ambito di un elenco di sentenze o di altri provvedimenti, anche senza massimazione, ove si tratti di sentenze o altri provvedimenti che, in caso

di diffusione in forma integrale, devono essere anonimizzati perché idonei a svelare l'identità dei soggetti protetti.

5. Il lodo (art. 52, comma 6)

Il comma 6 dell'art. 52 estende le altre disposizioni dell'articolo *"anche in caso di deposito del lodo ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile"*.

Si applica, quindi, anche a tale particolare pronuncia, come espressamente previsto dalla disposizione, la procedura di anonimizzazione dei provvedimenti, con le regole poste riguardo alla presentazione della richiesta dall'interessato (comma 1), alla decisione degli arbitri, anche d'ufficio (comma 2), all'apposizione dell'annotazione (comma 3), e al divieto di diffusione (comma 4), oltre che, ovviamente, il divieto *ex lege* di cui al comma 5.

Poiché il lodo può essere redatto *"in uno o più originali"* (art. 824 c.p.c.), l'annotazione, ove disposta, va ovviamente riportata su tutti gli originali.

Il Codice aggiunge che *"in modo analogo"* provvede anche il collegio arbitrale costituito preso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tale disposizione deve ritenersi ora applicabile all'arbitrato previsto del d. lg. 12 aprile 2006, n. 163 (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), che ha abrogato la legge n. 109/1994, e il cui art. 241, nel sostituire l'art. 32, opera espresso riferimento all'art. 825 c.p.c..

10A15610

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2010.

Ulteriore differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007. (Deliberazione n. 66).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell'art. 90, comma 1, del citato codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2007, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 90 del codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005, è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Considerato che il nuovo schema di autorizzazione, elaborato anche sulla base delle proposte di modifica e integrazione sottoposte all'attenzione dell'Autorità dalla Società di genetica umana, è stato approvato dal Garante, in via preliminare, in data 12 dicembre 2009, al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata e delle osservazioni formulate da qualificati esperti della materia con particolare riferimento all'aggiornamento delle definizioni utilizzate, ai trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell'interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonché alla comunicazione ai familiari dell'interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;

Considerato che in data 26 novembre 2009 l'Autorità ha inviato tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità, riservandosi di apportarvi eventuali perfezionamenti anche all'esito delle indicazioni e dei suggerimenti che perverranno;

Viste le ulteriori proroghe dell'efficacia dell'autorizzazione vigente rispettivamente al 30 aprile 2010 (con delibera n. 52 del 22 dicembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2010) e al 30 giugno 2010 (con delibera del 27 aprile 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2010) decise dal Garante per consentire, in attesa della definizione della predetta attività consultiva, la prosecuzione, alle medesime condizioni, dei trattamenti di dati genetici già autorizzati;

Considerato che con nota del 3 maggio 2010, il Ministro della salute ha trasmesso all'Autorità copia del parere del Consiglio superiore di sanità previsto dall'art. 90 del codice per il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente;

Considerato che all'esito della predetta procedura consultiva è emersa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti tecnici in ordine alle indicazioni e ai suggerimenti formulati dal Consiglio superiore di sanità riguardanti, in particolare, le definizioni utilizzate e che, a tale fine in data 17 settembre 2010 l'Autorità ha inviato al Ministro della salute un documento riguardante le definizioni utilizzate al fine di acquisire al riguardo un nuovo parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'ulteriore differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici sino al 31 dicembre 2010 deciso dal Garante (con delibera del 24 giugno 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2010) in attesa della definizione della predetta attività consultiva;

Vista la nota del Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità, con la quale è stato rappresentato a questa Autorità che il nuovo Consiglio superiore di sanità si insedierà formalmente il 16 dicembre 2010 e che presumibilmente a gennaio 2011 sarà possibile deliberare sulla richiesta di parere trasmessa dal Ministero della salute in materia di autorizzazione al trattamento dei dati genetici (nota del 13 dicembre 2010);

Ritenuto pertanto necessario, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici già autorizzati, differire ulteriormente l'efficacia della vigente autorizzazione generale per il congruo periodo di sei mesi, sino al 30 giugno 2011, ciò in quanto si ritiene che entro tale periodo di tempo sarà completata l'attività consultiva sopra menzionata;

Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa emersa in taluni casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalità del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire ulteriormente di sei mesi, sino al 30 giugno 2011, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata, ai sensi dell'art. 90 del codice, il 22 febbraio 2007 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2007, n. 65) e prorogata, da ultimo, sino al 31 dicembre 2010 con delibera del Garante del 24giugno 2010.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

10A15746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Linde medicale»

Estratto determinazione V&A/N n. 2403 del 21 dicembre 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:**ARIA LINDE MEDICALE**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

" 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri;

" 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri;

" 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri;

" 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri;

" 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri

TITOLARE AIC: LINDE MEDICALE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Guido Rossa, 3, 20010 - Arluno (MI) Italia, Codice Fiscale 04411460639

Confezione: " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri
AIC n° 039574013 (in base 10) 15RQHX (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri
AIC n° 039574025 (in base 10) 15RQJ9 (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri
AIC n° 039574037 (in base 10) 15RQJP (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri
AIC n° 039574049 (in base 10) 15RQK1 (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039574052 (in base 10) 15RQK4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Composizione: Una bombola contiene:
Principio Attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5 %

Eccipiente: azoto quanto basta a 100 %
Produttori del principio attivo:
Chemgas srl – Via E. Fermi,4 – 72100 – Brindisi
Linde Gas Italia srl – Via Turati, 18/a – 40010 – Sala Bolognese (BO)
Linde Gas Italia srl – Via di Servola, 1 – 34145 – Trieste
Rivoira SpA – Via Baiona, 107/111 – 48100 – Ravenna
Sol SpA – Viale Unità d'Italia, 49 – 57025 – Piombino (LI)
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl – Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) – 30175 – Venezia
Nuova Oter – Zona Industriale Mazzocchio – 04014 Pontinia (LT)
Linde Gas Italia – Viale Brin, 218 – 05100 Terni
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):
Linde Gas Italia Srl – Via Pio Semeghini, 38 – 00155 Roma (RM)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
- In rianimazione per assistenza ventilatoria
- Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria
- In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili
- Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche
- Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese
- Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata
- Per l'insufflazione cavitaria

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 039574013 - " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039574025 - " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039574037 - " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039574049 - " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039574052 - " 200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15747

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Medicair»

Estratto determinazione V&A/N n. 2402 del 21 dicembre 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:**ARIA MEDICAIR**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 3 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 5 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri;

" 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri

TITOLARE AIC: MEDICAIR ITALIA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Mattei snc, 20010 - Pogliano Milanese - (MI) Italia, Codice Fiscale 05912670964

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 3 litri
AIC n° 039575016 (in base 10) 15RRH8 (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 5 litri
AIC n° 039575028 (in base 10) 15RRHN (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri
AIC n° 039575030 (in base 10) 15RRHQ (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri
AIC n° 039575042 (in base 10) 15RRJ2 (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri
AIC n° 039575055 (in base 10) 15RRJH (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri
AIC n° 039575067 (in base 10) 15RRJV (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri
AIC n° 039575079 (in base 10) 15RRK7 (in base 32)

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039575081 (in base 10) 15RRK9 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale compresso
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Composizione del prodotto finito: Aria atmosferica compressa
Produttore del prodotto finito (tutte le fasi):
Medicair Italia srl – Via Mattei – Pogliano Milanese (MI)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
- In rianimazione per assistenza ventilatoria
- Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria
- In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili
- Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche
- Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese
- Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata
- Per l'insufflazione cavitaria

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 039575016 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 3 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575028 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 5 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575030 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575042 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575055 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575067 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575079 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039575081 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15748

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Ossigas»

Estratto determinazione V&A/N n. 2401 del 21 dicembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARIA OSSIGAS, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri.

Titolare A.I.C.: Ossigas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Circumvallazione Esterna n. 33 - 80017 Melito Di Napoli (Napoli) Italia, codice fiscale 05543920630.

Confezioni:

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri - A.I.C. n. 039613017 (in base 10) 15SWLT (in base 32);

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri - A.I.C. n. 039613029 (in base 10) 15SWM5 (in base 32);

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039613031 (in base 10) 15SWM7 (in base 32);

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri - A.I.C. n. 039613043 (in base 10) 15SWMM (in base 32);

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039613056 (in base 10) 15SWN0 (in base 32);

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039613068 (in base 10) 15SWND (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: una bombola contiene:

principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5% ;

eccipiente: azoto quanto basta a 100%.

Produttori del principio attivo:

Nuova Oter srl - Zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina)

Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - via Senatore Simonetta n. 27 - 20867 Caponago (MB);

Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - via Malcontenta n. 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia;

Chemgas srl - via E. Fermi n. 4 - 72100 Brindisi.

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi): Ossigas srl - via Circumvallazione Esterna - 80017 Melito di Napoli (Napoli).

Indicazioni terapeutiche:

in rianimazione per assistenza ventilatoria;

nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria;

in anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili;

nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche;

nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese;

nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata;

per l'insufflazione cavitaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 039613017 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039613029 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039613031 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039613043 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039613056 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039613068 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C.

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

Smaltimento scorte. Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di centoventi giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15749

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Rivoira»

Estratto determinazione V&A/N n. 2400 del 21 dicembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARIA RIVOIRA, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri;

«300 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri.

Titolare A.I.C.: Rivoira S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Durini n. 7 - 20122 Milano (Italia), codice fiscale 06666970584.

Confezioni:

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri - A.I.C. n. 039576018 (in base 10) 15RSGL (in base 32);

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri - A.I.C. n. 039576020 (in base 10) 15RSGN (in base 32);

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039576032 (in base 10) 15RSH0 (in base 32);

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039576044 (in base 10) 15RSHD (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: una bombola contiene:

principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%;

eccipiente: azoto quanto basta a 100%.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello - Limito (Milano);

Chemgas srl - via E. Fermi n. 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl - viale B. Brin n. 218 - 05100 Terni;

Rivoira SpA - via Baiona n. 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA - via Glair n. 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» SpA - s.s. 525 del Brembo n. 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» SpA - via T. Wassermann n. 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050 Carlino (Udine);

Sol SpA - via Firmio Leonzio n. 2 - 84100 Salerno;

SICO Società italiana carburo ossigeno SpA - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (MB);

Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - via Senatore Simonetta n. 27 - 20867 Caponago (MB);

IGAT Ind. gas tecnici SpA - s.s. Appia km 192,500 - 81052 Pignataro Maggiore (Caserta).

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

Rivoira SpA - Strada Torino n. 136 - 10034 Chivasso (Torino);

Rivoira SpA - via Martino della Torre n. 16 - 28100 Novara;

Rivoira SpA - via Casilina km 57,800 - 03012 Anagni (Frosinone);

«300 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039576057 (in base 10) 15RSHT (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: una bombola contiene:

principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%;

eccipiente: azoto quanto basta a 100%.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello - Limito (Milano);

Chemgas srl - via E. Fermi n. 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl - viale B. Brin n. 218 - Terni;

Rivoira SpA - via Baiona n. 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA - via Glair n. 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» SpA - s.s. 525 del Brembo n. 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» SpA - via T. Wassermann n. 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050 Carlino (Udine);

Sol SpA - via Firmio Leonzio n. 2 - 84100 Salerno;

SICO Società italiana carburo ossigeno SpA - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (MB);

Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - via Senatore Simonetta n. 27 - 20867 Caponago (MB);

IGAT Ind. gas tecnici SpA - s.s. Appia km 192,500 - 81052 Pignataro Maggiore (Caserta).

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi): Rivoira SpA - Strada Torino n. 136 - 10034 Chivasso (Torino);

«200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039576069 (in base 10) 15RSJ5 (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri - A.I.C. n. 039576071 (in base 10) 15RSJ7 (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri - A.I.C. n. 039576083 (in base 10) 15RSJM (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri - A.I.C. n. 039576095 (in base 10) 15RSJZ (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione del prodotto finito: aria atmosferica compressa.

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» SpA - s.s. del Brembo n. 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Rivoira SpA - via Casilina km 57,800 - 03012 Anagni (Frosinone);

Rivoira SpA - via Martino della Torre n. 16 - 28100 Novara;

Alfa ossigeno S.r.l. - via Delle Industrie n. 9 - 84084 Fisciano (Salerno).

Indicazioni terapeutiche:

in rianimazione per assistenza ventilatoria;

nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria;

in anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili;

nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche;

nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese;

nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata;

per l'insufflazione cavitaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 039576018 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576020 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576032 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576044 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576057 - «300 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576069 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576071 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576083 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C;

A.I.C. n. 039576095 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri-OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Classe di rimborsabilità: C.

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

Smaltimento scorte. Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di centoventi giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15750

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento interlocutorio negativo relativo alla compatibilità ambientale della centrale a ciclo combinato da 800 Mwe nel comune di Borgo San Dalmazzo, presentato dalla società Italgen S.p.A., in Vapiro D'Adda.

Con il decreto direttoriale n. 0000958 del 7 dicembre 2010 della Direzione generale per le valutazione ambientali e stato disposto il pronunciamento interlocutorio negativo concernente la compatibilità ambientale della centrale a ciclo combinato dda 800 Mwe nel comune di Borgo San Dalmazzo, presentato dalla Società Italgen S.p.A., con sede in via Alzaia Sud - 20069 Vapiro D'Adda (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

10A15611

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 23 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 dicembre 2010

Dollaro USA	1,3064
Yen	108,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,305
Corona danese	7,4530
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84820
Fiorino ungherese	278,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9798
Nuovo leu romeno	4,2888
Corona svedese	8,9630
Franco svizzero	1,2553
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8370
Kuna croata	7,3900
Rublo russo	40,0035
Lira turca	2,0302
Dollaro australiano	1,3049
Real brasiliano	2,2226
Dollaro canadese	1,3273
Yuan cinese	8,6785
Dollaro di Hong Kong	10,1629
Rupia indonesiana	11824,28
Rupia indiana	58,9700
Won sudcoreano	1510,51
Peso messicano	16,1027
Ringgit malese	4,0675
Dollaro neozelandese	1,7531
Peso filippino	57,703
Dollaro di Singapore	1,7069
Baht tailandese	39,401
Rand sudafricano	8,8216

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15762

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 dicembre 2010

Dollaro USA	1,3099
Yen	108,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,328
Corona danese	7,4527
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84960
Fiorino ungherese	279,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9655
Nuovo leu romeno	4,2878
Corona svedese	8,9885
Franco svizzero	1,2618
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8260
Kuna croata	7,3870
Rublo russo	39,9415
Lira turca	2,0289
Dollaro australiano	1,3052
Real brasiliano	2,2155
Dollaro canadese	1,3236
Yuan cinese	8,6807
Dollaro di Hong Kong	10,1913
Rupia indonesiana	11842,02
Rupia indiana	59,0952
Won sudcoreano	1507,20
Peso messicano	16,1904
Ringgit malese	4,0548
Dollaro neozelandese	1,7508
Peso filippino	57,713
Dollaro di Singapore	1,7025
Baht tailandese	39,570
Rand sudafricano	8,8353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15763

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 27 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 dicembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3136
Yen	108,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,350
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85230
Fiorino ungherese	278,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9763
Nuovo leu romeno	4,2884
Corona svedese	8,9771
Franco svizzero	1,2626
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8350
Kuna croata	7,3878
Rublo russo	39,9191
Lira turca	2,0356
Dollaro australiano	1,3113
Real brasiliano	2,2194
Dollaro canadese	1,3240
Yuan cinese	8,7102
Dollaro di Hong Kong	10,2211
Rupia indonesiana	11866,25
Rupia indiana	59,4250
Won sudcoreano	1511,06
Peso messicano	16,2203
Ringgit malese	4,0656
Dollaro neozelandese	1,7569
Peso filippino	57,882
Dollaro di Singapore	1,7095
Baht tailandese	39,651
Rand sudafricano	8,8290

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15764

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione trasferimento sede dell'Associazione laicale a scopo di religione denominata Istituto Missionario del Buon Maestro, in Catania.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, è approvato il trasferimento della sede dell'Associazione laicale a scopo di religione denominata «Istituto Missionarie del Buon Maestro» da Catania a Gravina di Catania (Catania).

10A15442

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia San Benedetto Abate, in Fiumicino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia San Benedetto Abate, con sede in Fiumicino (Roma).

10A15443

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincocor»

Estratto decreto n. 138 del 15 dicembre 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario LINCOCOR AIC n. 102685, di cui è titolare l'impresa CEVA VETEM S.P.A., con sede in Via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB), codice fiscale n. 09032600158, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione della specialità medicinale per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15605

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trodax 34%»

Estratto decreto n. 137 del 15 dicembre 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario TRODAX 34% AIC n. 101561, di cui è titolare l'impresa CEVA VETEM S.P.A., con sede in Via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB), codice fiscale n. 09032600158, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione della specialità medicinale per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rinovax»

Provvedimento n. 259 del 14 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario RINOVAX.

Confezioni:

1 Flacone da 2000 dosi – A.I.C. n. 101188035;

1 Flacone da 5000 dosi – A.I.C. n. 101188047;

10 Flaconi da 2000 dosi – A.I.C. n. 101188050;

1 Flacone da 1000 dosi – A.I.C. n. 101188062;

10 Flaconi da 1000 dosi – A.I.C. n. 101188074.

Titolare A.I.C: MERIAL ITALIA S.p.A – Via Vittor Pisani 16 - MILANO C.F. 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo II – - Modifica composizione quali-quantitativa dell'eccipiente di liofilizzazione, con la sostituzione di Peptone e Lattosio con un sistema denominato "ST54", ed estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 24 mesi.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, composizione quali-quantitativa dell'eccipiente di liofilizzazione, con la sostituzione di Pptone e Lattosio con un sistema denominato "ST54", ed estensione del periodo di validità del prodotto finito a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15607

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Germitol Intrauterino», «Neazina».

Estratto decreto n. 136 del 15 dicembre 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario GERMITOL INTRAUTERINO AIC n. 103693, NEAZINA AIC n. 101517, di cui è titolare l'impresa CEVA VETEM S.P.A., con sede in Via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB), codice fiscale n. 09032600158, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione delle specialità medicinali per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15608

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aziende Agricole Friulane Banear Società cooperativa agricola», in Treppo Grande.

Con deliberazione n. 2473 dd. 2 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «Aziende Agricole Friulane Banear società cooperativa agricola» con sede in Treppo Grande, costituita addì 3 giugno 1988, per rogito notaio dott. Enrico Piccinini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15440

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-02) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00